

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
(Adottato, oltre che in osservanza della ulteriore normativa generale applicabile, in rispetto: della Legge 3 febbraio 1963, n. 112; del D.P.R. 18 novembre 1965 n. 1403; della Legge 25 luglio 1966, n. 616; della Legge 12 novembre 1990 n. 339; del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169; del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137)

TITOLO I – DEGLI ORGANI, DEGLI ORGANISMI, DELLE COMMISSIONI E DELLE CARICHE

Art. 1

Attribuzioni del Consiglio

Al Consiglio spetta di adottare ogni deliberazione e atto che non sia espressamente riservata, da disposizioni normative o dal presente documento, a specifici organi, organismi, commissioni e cariche, al fine di:

- operare per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione;
- vigilare per la tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della professione, curando l'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la professione;
- svolgere le attività dirette alla repressione dell'uso abusivo del titolo di geologo e dell'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- coordinare le attività degli Ordini Regionali;
- esprimere, a richiesta del Ministro della Giustizia, il proprio parere su disegni e proposte di legge o di regolamenti che interessano la professione;
- proporre la costituzione di nuovi Ordini Regionali, lo scioglimento dei Consigli degli Ordini Regionali dei Geologi e la nomina dei commissari straordinari;
- designare rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;
- decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini Regionali in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'albo e reinscrizione;
- decidere sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini;
- tenere e curare la pubblicazione triennale dell'albo unico nazionale;
- amministrare i proventi e provvedere alle spese del Consiglio Nazionale dei Geologi;
- provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del Consiglio Nazionale dei Geologi; compilare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- determinare, nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti;
- disciplinare, con apposito regolamento, soggetto al parere preventivo del Ministro vigilante, l'obbligo della formazione e dell'aggiornamento continuo, nonché accreditare gli enti formatori;
- vigilare sull'obbligo dell'assicurazione individuale di responsabilità civile degli iscritti; designa i componenti per la formazione del Consiglio di Disciplina;
- svolgere ogni altra funzione che sia affidata al Consiglio Nazionale dei Geologi da vigenti norme di legge, regolamentari e/o di ogni altro rango.

Art. 2

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni tre mesi. Il Consiglio è, altresì, convocato ove sia richiesto per iscritto da almeno quattro membri con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione, sottoscritta dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di suo impedimento, è trasmessa dagli Uffici di Segreteria a mezzo posta elettronica. La trasmissione avviene almeno tre giorni prima della riunione.

La convocazione contiene gli argomenti posti all'ordine del giorno della discussione dal Presidente, anche sulla base di richiesta scritta di un singolo componente del Consiglio trasmessa con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla riunione, e al primo punto contiene sempre l'approvazione del verbale della seduta precedente qualora lo stesso non sia stato redatto e approvato al termine di quest'ultima.

In casi di urgenza e per giustificati motivi, la convocazione del Consiglio può essere trasmessa oppure l'ordine del giorno può essere integrato sino a 24 ore prima della riunione. Infine, il Consiglio può autoconvocarsi per la seduta successiva, senza ulteriori formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

A seguito della convocazione, ove richiesti e/o ritenuti necessari, vengono trasmessi, a mezzo posta elettronica, ai componenti del Consiglio dagli Uffici di Segreteria i documenti presupposti agli e/o oggetto degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 3

Riunione e delibere del Consiglio

Il luogo ove si tengono le riunioni del Consiglio è, di norma, la sede del medesimo, ma possono tenersi riunioni anche in altri luoghi. Le riunioni possono, altresì, tenersi in videoconferenza o in modalità mista, cioè in presenza fisica nei luoghi indicati e a distanza, a condizione che venga garantito:

- l'approntamento di un collegamento di audio-video conferenza continuo tra i membri del Consiglio;
- l'esplicita indicazione, in sede di convocazione della riunione, dell'utilizzo del sistema telematico prescelto per il suo svolgimento;
- l'immediata identificazione certa dei partecipanti alla riunione; la possibilità di partecipazione simultanea alla riunione per tutti i componenti del Consiglio, garantendo parità di intervento e discussione ad ognuno di essi;
- la possibilità di condivisione istantanea degli atti e dei documenti all'ordine del giorno o, comunque, oggetto di discussione; l'espressione del voto in tempo reale e la sua certa riconducibilità ai componenti che ne hanno diritto; la redazione e l'approvazione del verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci;
- la riservatezza dei contenuti della riunione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera secondo l'ordine del giorno stabilito dal Presidente. Eventuali punti all'ordine del giorno possono essere inseriti in sede di riunione nell'ipotesi in cui sia presente la totalità dei membri del Consiglio.

Ove nel corso della giornata fissata per la riunione del Consiglio, non sia stato portato a termine l'esame e la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Consiglio, se presenti tutti i suoi membri e su deliberazione unanime degli stessi, può deliberare di sospendere la riunione e di proseguirla in un giorno successivo.

In ogni caso, il Presidente riporterà gli argomenti non discussi all'ordine del giorno della riunione successiva.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed il Presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il verbale della riunione è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Le delibere del Consiglio sono pubblicate secondo la normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di tutela e trattamento dei dati personali e di trasparenza.

Art. 4

Commissioni consiliari

Il Consiglio organizza la propria attività individuando specifiche Commissioni, il cui coordinamento e responsabilità sono affidati dal Consiglio stesso a singoli Consiglieri.

Questi ultimi organizzano le attività della propria Commissione, applicando i medesimi principi che regolano le riunioni del Consiglio, hanno funzioni propositive verso il Consiglio, operano in esecuzione delle delibere del Consiglio, pur avendo piena autonomia nei limiti previsti da queste ultime, riferiscono periodicamente al Consiglio e nell'ambito dell'attività di competenza rappresentano il Consiglio in ogni sede, salvo diverse delibere del Consiglio stesso.

Le convocazioni delle riunioni delle Commissioni consiliari sono firmate dal Presidente, congiuntamente al Consigliere coordinatore quando quest'ultimo abbia direttamente predisposto l'atto.

Art. 5

Commissione APC

La Commissione APC è istituita e composta come previsto dal Regolamento per la formazione e l'aggiornamento professionale continuo approvato dal Ministero della Giustizia in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Alla Commissione APC sono affidati i compiti di cui al detto Regolamento.

Le attività, ivi incluse le riunioni, della Commissione APC si svolgono nel rispetto del detto

Regolamento, delle Circolari esplicative emanate dal CNG e in osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento ove compatibili.

Art. 6

Consiglio di Disciplina

Il Consiglio di Disciplina è istituito e composto come previsto dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionale dell'Ordine dei Geologi approvato dal Ministero della Giustizia a norma dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Al Consiglio di Disciplina sono affidati i compiti di cui al detto Regolamento.

Le attività, ivi incluse le riunioni, del Consiglio di Disciplina si svolgono nel pedissequo rispetto del detto Regolamento e in osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento ove compatibili.

Art. 7

Centro Studi

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi è una fondazione di diritto privato ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile.

La fondazione non ha scopo di lucro.

Le finalità, i compiti, le attribuzioni e gli organi del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi sono previsti e regolamentati con apposito Statuto approvato dal Consiglio e dall'organo amministrativo della stessa fondazione.

Art. 8

Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere

Nella riunione di insediamento, presieduta dal consigliere più anziano per età, sono eletti dal Consiglio un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 9

Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza del Consiglio Nazionale dei Geologi; sovrintende a tutte le attività del Consiglio;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio;
- provvede all'attuazione delle delibere adottate con la collaborazione dei Consiglieri; propone gli argomenti da discutere nelle riunioni del Consiglio;
- adotta atti di competenza del Consiglio nei casi di urgenza e li sottopone, poi, all'approvazione consiliare nella prima riunione successiva al provvedimento emesso;

- coordina, con la collaborazione del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, nell'ambito delle rispettive competenze, l'attività dei servizi interni del Consiglio Nazionale dei Geologi;
- firma, anche unitamente al Segretario o al Tesoriere, nell'ambito delle rispettive competenze, le circolari e la corrispondenza, nonché i bilanci ed i verbali delle riunioni del Consiglio come previsto dal presente documento;
- può designare o delegare, per singole incombenze o incarichi di propria competenza, un altro componente del Consiglio e/o, in casi eccezionali e su autorizzazione del Consiglio, altri colleghi iscritti all'albo, precisando sempre i limiti del mandato conferito;
- quando ravvisi l'opportunità di un coordinamento tra le attività del Consiglio Nazionale dei Geologi e le attività degli Ordini Regionali, può convocare i Presidenti degli Ordini Regionali per sentirli sugli argomenti di interesse;
- rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti che risultino di competenza del Consiglio Nazionale dei Geologi;
- esercita le ulteriori funzioni espressamente demandate da norme di legge o regolamentari.

Il Vice Presidente:

- coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, ne assume ed esercita le funzioni; esercita le ulteriori funzioni espressamente demandate da norme di legge o regolamentari.

Quando il Presidente e il Vice Presidente sono assenti e/o impediti ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano per età.

Art. 10

Attribuzioni del Segretario

Il Segretario:

- redige i verbali delle adunanze del Consiglio sotto la direzione del Presidente e, unitamente a quest'ultimo, li sottoscrive;
- coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nella esecuzione delle deliberazioni consiliari;
- garantisce la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti normativamente previsti in materia amministrativa;
- organizza gli Uffici di Segreteria, sovrintendendo sugli stessi e vigilando sul loro buon andamento di concerto con il Presidente e con il Tesoriere;
- sovrintende, d'intesa con il Presidente, alla disciplina del personale dipendente;
- custodisce l'archivio di Segreteria ed autorizza, se del caso, il rilascio di copie degli atti, in base a motivate richieste;
- esercita le ulteriori funzioni espressamente demandate da norme di legge o regolamentari.

In caso di assenza e/o di impedimento del Segretario, le sue mansioni vengono assunte dal Consigliere

più giovane di età iscritto alla sezione A.

Art. 11

Attribuzioni del Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura l'amministrazione contabile e finanziaria;
- predispone la bozza di bilancio preventivo, oltre alla relativa relazione;
- redige il conto consuntivo e lo stato patrimoniale, oltre alla relativa relazione; provvede alla puntuale ed aggiornata contabilità di cassa;
- garantisce la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti normativamente previsti in materia contabile, economica e finanziaria;
- sottoscrive atti amministrativi inerenti il settore di sua competenza;
- in armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo del Consiglio Nazionale dei Geologi, provvede alla programmazione, all'adozione ed all'attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile;
- esercita le ulteriori funzioni espressamente demandate da norme di legge o regolamentari.

Art. 12

Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali

La Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali è deputata al confronto sulle tematiche che interessano la professione, finalizzata ad accrescere lo spirito di gruppo e di appartenenza alla categoria.

La Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali rappresenta altresì l'occasione di scambio di opinioni tra i Presidenti e di divulgazione delle tematiche professionali di maggior rilievo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Le finalità, i compiti, le attribuzioni e gli organi della Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali sono più dettagliatamente regolate in un documento avente tale scopo.

TITOLO II – DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA

Art. 13

Articolazione e funzioni degli Uffici

Gli Uffici sono articolati per aree e composti da personale dipendente oppure che abbia contratti di collaborazione continuativa o di natura similare.

Gli Uffici prevedono:

- un Capo Ufficio, con il compito di coordinare e sovrintendere alle attività degli Uffici;
- un Responsabile per ogni area;
- eventualmente, un Coordinatore o Direttore Generale, che impartisce le disposizioni necessarie di concerto con il Presidente ed il Segretario.

Le aree, con le relative competenze, vengono disciplinate dal Consiglio.

La composizione della pianta organica, le assunzioni ed i licenziamenti sono di competenza del Consiglio, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ferme le funzioni del Coordinatore o Direttore Generale, ai fini dell'espletamento dei compiti affidatigli dal Consiglio, il Capo Ufficio riferisce, in base alle rispettive competenze, al Presidente ovvero al Segretario ovvero al Tesoriere ovvero al Consigliere responsabile del settore interessato.

Art. 14

Attività degli Uffici

L'attività degli Uffici è svolta secondo le deliberazioni ed in osservanza dei programmi del Consiglio.

A tal fine, il Capo Ufficio, ferme le competenze del Coordinatore o Direttore Generale, ove esistente, impartisce le disposizioni necessarie di concerto, in base alle rispettive competenze, con il Presidente ovvero il Segretario ovvero il Tesoriere ovvero il Consigliere responsabile del settore interessato.

I singoli Consiglieri potranno impartire disposizioni ai dipendenti del Consiglio Nazionale dei Geologi per il tramite del Consigliere Segretario.

Ogni attività dei Consiglieri che richieda l'ausilio di personale dipendente o di collaboratori esterni dovrà essere autorizzata dal Consiglio.

Art. 15

Consulenti e collaboratori

Il Consiglio, attraverso la stipula di appositi contratti, può affidare a personale esterno incarichi di consulenza, collaborazione o natura simile, al fine di garantire il necessario supporto agli Uffici di Segreteria, nonché per attività di studio, assistenza e/o consulenza tecnica, scientifica, legale, di sicurezza sul lavoro, amministrativa, tributaria fiscale e commerciale, che richiedano specifiche competenze e preparazione non riscontrabili o non disponibili nell'organico del Consiglio stesso.

TITOLO III – DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI

Art. 16

Corrispondenza e circolari

La corrispondenza in partenza è firmata dal Presidente; il Segretario e/o il Tesoriere firmano la corrispondenza relativa ai rispettivi settori di competenza.

Le circolari, in quanto esprimono indirizzi, orientamenti e disposizioni generali, sono deliberate ed approvate, nel testo definitivo, dal Consiglio.

Art. 17

Verbalì delle sedute degli organi, degli organismi e delle commissioni

I verbalì relativi alle riunioni del Consiglio sono predisposti dal Segretario, sotto la direzione del Presidente, in forma sintetica e riassuntiva.

Nei verbalì relativi alle riunioni del Consiglio vengono inserite dal Segretario, con il supporto della Segreteria e/o dei consulenti del Consiglio, tutte le deliberazioni con relativa numerazione progressiva su base annuale.

I verbalì relativi alle riunioni del Consiglio sono sottoposti all'approvazione del Consiglio all'inizio della seduta successiva, qualora essi non sia stati redatti e approvati al termine della riunione di riferimento.

I verbalì relativi alle riunioni del Consiglio vanno raccolti dopo l'approvazione nell'apposito raccoglitore esclusivamente destinato a tale scopo. Il raccoglitore dei verbalì è affidato alla custodia del Segretario, che ne dispone direttamente l'esibizione ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

Le commissioni e gli organismi consiliari applicano le medesime disposizioni per la verbalizzazione relativa alle proprie riunioni, ove esse risultino compatibili.

Art. 18

Atti e provvedimenti amministrativi

Gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio Nazionale dei Geologi vengono predisposti ed emessi nel pedissequo rispetto della normativa speciale e, ove risulti applicabile, delle norme in materia di procedimenti amministrativi, di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

TITOLO IV – DEI GRUPPI DI STUDIO E DELLE DESIGNAZIONI ESTERNE

Art. 19

Gruppi di studi

Il Consiglio Nazionale dei Geologi può deliberare, anche su proposta di ciascun Consigliere, la istituzione di Gruppi di studio su particolari argomenti che giudichi importanti ai fini della professione e dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ivi incluse quelle consultive.

I Gruppi di studio restano in carica fino all'assolvimento dell'incarico affidato o fino alla data fissata dal Consiglio.

Le riunioni dei Gruppi di studio si tengono, di norma, presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi, ma possono essere tenute in altra sede e/o mediante audio-video conferenza.

Fanno parte dei Gruppi di studio uno o più Consiglieri del Consiglio Nazionale dei Geologi, di cui uno

con funzione di coordinatore, e devono essere composti da esperti nelle materie oggetto di studio.

I Gruppi di studio organizzano le proprie attività applicando i medesimi principi che regolano le riunioni delle Commissioni consiliari, ove risultino compatibili.

In ogni caso, i Gruppi di studio non possono trattare che gli argomenti strettamente attinenti al mandato loro conferito dal Consiglio e, al termine dei propri lavori, presentano al Consiglio una relazione finale contenente le risultanze del lavoro svolto.

Art. 20

Designazioni e deleghe esterne

Le designazioni di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale sono di competenza del Consiglio.

Il Consiglio designa, di norma, i Consiglieri; in casi particolari può nominare geologi iscritti all'Albo unico particolarmente esperti e/o competenti e/o non iscritti esperti nelle materie oggetto di studio.

Le designazioni devono essere effettuate applicando criteri di competenza e di rotazione, nonché, ove ritenuto opportuno, indicando terne per la scelta.

I designati dovranno agire secondo le direttive generali impartite dal Consiglio prima dell'assunzione dell'incarico e far pervenire al Consiglio stesso un resoconto tempestivo e dettagliato del compito svolto.

I principi di cui sopra si applicano anche ai delegati a rappresentare il Consiglio in occasione di riunioni, assemblee, convegni, congressi e/o eventi, sia in sede nazionale che internazionale, anche e soprattutto qualora abbiano carattere di continuità.

Art. 21

Organi di direzione, coordinamento e redazione di riviste

Gli organi di direzione, coordinamento e/o redazione di riviste del Consiglio Nazionale dei Geologi sono nominati e svolgono le proprie attività nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio, oltre che della normativa vigente e dell'autorizzazione rilasciata.